

SOSP

**studio
legale
Alberico II**

Via Alberico II 4, 00193 Roma
06/372328, fax 06/3723198
studiolegale@avvocatialbericosecondo.it
www.studiolegalealberico.org

Avv. Arturo Salerni - Avv. Maria Rosaria Damizia - Avv. Mario Antonio Angelelli *Patrocinanti in Cassazione* - Avv. Aldo Ritacco
Avv. Francesca De Liberato - Avv. Silvia Narducci - Avv. Mariantonietta Veneriti - Avv. Camillo Deiana - Avv. Valeria Ruffini
Avv. Maria Rosaria Farina - Avv. Annamaria Vitelli - Avv. Andrea Vitale - Avv. Lorenzo Landella
Avv. Cosimo Alvaro - Avv. Francesca Di Napoli - Avv. Laura Dionisi - Avv. Silvia Calderoni - Avv. Giuliana Rando - Dott. Sofia Guèrzi

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO

RICORSO

PER la Signora **COLASANTE RAMONA SERENA**, nata a Roma, il 26.10.1983, residente in Roma Via Alessandro Castelli 30, Cod. Fisc. CLSRNS83R66H501Y, elettivamente domiciliato in Roma, Via Alberico II n. 4, presso lo studio degli Avvocati e Maria Rosaria Damizia (Cod. Fisc. DMZMRS60R631669K, fax 06.3723198, pec mariarosariadamizia@ordineavvocatiroma.org) e Francesca Di Napoli (Cod. Fisc. DNPIFC76T58H501B, fax 06.3723198, pec francescadinapoli@ordineavvocatiroma.org) che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, giusta procura rilasciata ai sensi dell'art. 83, comma 3°, c.p.c. in calce al presente atto su separato documento;

CONTRO ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco *p.t.*, con sede in Roma, Piazza del Campidoglio 1;

e per quanto occorre, in qualità di controinteressate, nei confronti di

Brigante Michela, via Gian Antonio Maggi n.13, int.22, Roma;

Bonanni Tiziana, via Ezio Sciamanna n. 24, Roma;

**PER L'ANNULLAMENTO E RIESAME DELLA POSIZIONE DELLA
RICORRENTE PREVIA ADOZIONE DELLE PIU' IDONEE MISURE
CAUTELARI**

della Determinazione Dirigenziale n. repertorio GB/1028/2021 del 5.7.2021, numero protocollo GB/55883/2021 del 5.7.2021 di Roma Capitale – Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, Direzione Programmazione e Reperimento Risorse Umane, P.O. Reperimento Risorse Umane, Servizio Reperimento Risorse Umane, Ufficio Concorsi -, recante ad oggetto: *“Procedura Selettiva pubblica, per titoli ed esami, finalizzata alla formazione di una graduatoria valida per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per le supplenze presso gli ASILI NIDO di Roma Capitale e per assunzioni a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 1 comma 228 quater della legge 208 del 28 dicembre 2015. Presa d'atto dei lavori della Commissione Esaminatrice relativi all'esame delle istanze prodotte da alcuni candidati e approvazione della graduatoria finale” (doc.1);*

- dell'allegato A "graduatoria finale" ed allegato B "elenco dei candidati idonei ai fini del processo di assunzione con contratto a tempo indeterminato" integranti la su citata Determina nella parte in cui colloca la ricorrente all'allegato A (contenente la graduatoria definitiva di merito valida per gli incarichi a tempo determinato) nella posizione 2329 con punti 10.50 anziché nella posizione 1033 con punti 13.50 e all'allegato B (contenente l'elenco dei nominativi idonei valida ai fini di processi di assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato) nella posizione 2281 con punti 10.50 anziché nella posizione 1032 con punti 13.50 o altra comunque migliore rispetto alla posizione 2329 e 2281 che dovesse risultare ai titoli di precedenza e/o età o altro previsto dal bando per la posizione dei concorrenti a pari merito, in ordine alla mancata attribuzione nella graduatoria finale allegato A e nell'allegato B del punteggio di tre punti relativi ai titoli professionali e di servizio, specificatamente all' "Inserimento in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale per il conferimento di incarichi a termine nel profilo professionale di educatore di Asili Nido: 3 punti";

- di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche se non ancora conosciuto, ivi compreso, per quanto occorre, di tutte le operazioni compiute, i verbali e le valutazioni espresse dalla Commissione e/o dai singoli componenti, anche non conosciuti, nella parte in cui hanno determinato il mancato riconoscimento dei tre punti alla ricorrente relativi ai titoli professionali e di servizio, specificatamente all' "Inserimento in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale per il conferimento di incarichi a termine nel profilo professionale di educatore di Asili Nido: 3 punti";

FATTO

La signora Colasanti ha partecipato alla *Procedura Selettiva pubblica, per titoli ed esami, finalizzata alla formazione di una graduatoria valida per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per le supplenze presso gli ASILI NIDO di Roma Capitale e per assunzioni a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 1 comma 228 quater della legge 208 del 28 dicembre 2015*, bandita da Roma Capitale e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale – Concorsi ed esami del 3 agosto 2018 (*doc. 1*).

Il bando di concorso prevedeva che i punteggi complessivi per i titoli e gli esami sono complessivamente 20 ripartiti in 10 punti per i titoli suddivisi ulteriormente in 2 punti in titoli di cultura e 8 punti di titoli professionali e di servizio e 10 punti per la prova d'esame.

Non sono in discussione nel presente ricorso le prove di esame, superata dalla ricorrente con il massimo dei voti – 10 punti, bensì la sola valutazione dei titoli e precisamente dei titoli professionali e di servizio

Con specifico riferimento ai titoli professionali di servizio, il bando di concorso prevedeva i seguenti punteggi:

- 1) Inserimento in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale per il conferimento di incarichi a termine nel profilo professionale di educatore di Asili Nido: 3 punti;
- 2) Inserimento in una graduatoria per il conferimento di incarichi a termine nel profilo professionale di educatore di Asili Nido di altre Amministrazioni pubbliche: 1 punto;
- 3) Servizio effettivo, fino ad un massimo di 10 anni complessivi, prestato:
- con contratto di lavoro a tempo determinato, alle dipendenze dell'Amministrazione di Roma Capitale nei nidi a gestione diretta, nelle sezioni "Progetto un ponte presso la scuola" di Roma Capitale e presso altre strutture educative capitoline per bambini da 3 mesi a 3 anni, in qualità di educatori supplenti: 0,50 punti per ogni anno di esperienza professionale, intendendo per anno il cumulo di 180 giornate lavorative. Il punteggio relativo all'eventuale frazione di anno risultate dal totale, sarà calcolato proporzionalmente rispetto ad un'intera annualità di 180 giorni;
 - con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, presso asili nido a gestione diretta di altri enti locali, in qualità di educatore di asili nido: 0,20 punti per ogni anno di esperienza professionale, intendendo per anno il cumulo di 180 giornate lavorative. Il punteggio relativo all'eventuale frazione di anno risultate dal totale, sarà calcolato proporzionalmente rispetto ad un'intera annualità di 180 giorni;
 - con contratto di lavoro a tempo determinato, presso le scuole dell'infanzia di Roma Capitale: 0,10 punti per anno di esperienza professionale, intendendo per anno il cumulo di 180 giornate lavorative. Il punteggio relativo all'eventuale frazione di anno risultate dal totale, sarà calcolato proporzionalmente rispetto ad un'intera annualità di 180 giorni;
 - con contratto di lavoro a tempo determinato, presso le scuole dell'infanzia pubbliche non di Roma Capitale: 0,40 punti per ogni anno di esperienza professionale, intendendo per anno il cumulo di 180 giornate lavorative. Il punteggio relativo all'eventuale frazione di anno risultate dal totale, sarà calcolato proporzionalmente rispetto ad un'intera annualità di 180 giorni.
- Ai fini del calcolo dei titoli di cui ai punti 1) e 2) è possibile utilizzare una sola graduatoria, poiché i punteggi sono alternativi, senza possibilità di sommatorie. I candidati dovranno specificare la graduatoria nella quale risultano inseriti e l'ente di riferimento."

La ricorrente in data 30.08.2018 presentava, tramite piattaforma *on line*, la domanda di partecipazione alla Procedura Selettiva pubblica, per titoli ed esami, finalizzata alla formazione di una graduatoria valida per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per le supplenze presso gli ASILI NIDO di Roma Capitale e per assunzioni a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 1 comma 228 quater della legge 208 del 28 dicembre 2015. (doc.2)

Ammissa a partecipare al concorso, nel primo provvedimento - Determinazione Dirigenziale n. rep. GB/2138/2018 prot. GB/97039/2018 del 30.10.2018 avente ad oggetto "Procedura

selettiva pubblica, per titoli ed esami, indetta con D.D. n. 1589 del 3 agosto 2018. Approvazione della graduatoria provvisoria per titoli di cultura, professionali e di servizio. Profilo professionale: educatore asili nido

– la Commissione d'Esame le aveva attribuito per i titoli punti 1.

Riscontrando la mancata attribuzione di 3 punti relativi al punto 1) dell'art. 3 del bando riguardante l'inserimento in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale, la ricorrente il 6.11.2018, presentava a mezzo fax istanza di riesame per la revisione del punteggio attribuito deducendo di essere già iscritta nelle graduatorie di 3 e 4 fascia per supplenze dal 9.5.2012 al 30.10.2014 di Roma Capitale, richiedendo quindi l'attribuzione dei 3 punti. *(doc. 3)*

Alla citata istanza di riesame non perveniva alla ricorrente alcuna risposta.

Seguiva la pubblicazione della graduatoria unica definitiva Asili Nido pubblicata il 18.12.2020 con D.D. n. prot. GB/108426/2020 *(doc.4)* e quindi la ricorrente inoltrava il 27.12.2020 a mezzo pec ulteriore istanza di rettifica del punteggio attribuitole con riserva di integrazione motivando, sempre, la mancata attribuzione di 3 punti relativi al punto 1) dell'art. 3 del bando allegando, altresì, l'elenco dei giorni lavorati nei diversi asili di Roma Capitale. *(doc. 5)*

Si precisa che erroneamente sia nella prima che nella seconda graduatoria la Commissione attribuiva per titoli di servizio alla ricorrente punti 1 in luogo di 0,50 effettivamente spettante per i 180 giorni di servizio effettuati.

In data 24.02.2021 – nelle more della sospensione *(doc.6)* della graduatoria del 18.12.2020 – inviava a mezzo fax e pec sollecito di risposta alla precedente comunicazione del 6.11.2018 sempre in relazione alla mancanza di 3 punti. *(doc.7)*

Quindi veniva pubblicata la graduatoria definitiva in data 5.7.2021 *(doc.8)* che attribuisce alla ricorrente il punteggio totale di 10,50, ripartito in punti 0,50 per titoli di servizio e punti 10 per la prova scritta, (ove permaneva il rifiuto di 0,50 di punti in più nella colonna "punteggio titoli" tuttavia non calcolato nella somma dei punti) con collocazione alla posizione n. 2329 (graduatoria di cui all'allegato A *(doc.9)* e n. 2281 (di cui alla graduatoria di cui all'allegato B *(doc.10)*).

Rilavata anche allora l'omessa valutazione dell'inserimento nella graduatoria inviava a mezzo pec una nuova istanza di riesame avente i medesimi oggetto e motivazione delle precedenti. *(doc.11)*

Seguiva, in data 3.08.2021 prot. QM20210026762 la risposta di Roma Capitale – Commissione per titoli ed esami –, a firma di Luisa Massimiani, ove si legge: "... la Commissione fa presente di aver riesaminato i titoli sündicati e accolto parzialmente l'istanza di riesame. Il punteggio e la posizione in

graduatoria potrà essere da Lei visionata sull'atto relativo pubblicato da parte del Dipartimento Risorse Umane all'Albo Pretorio on line n. repertorio 2021/16132". (doc.12)

Rispondeva la ricorrente il 4.8.2021 (doc.13) evidenziando l'assenza nell'Albo Pretorio del documento citato e l'impossibilità di reperirlo anche al fine di verificare quanto detto dalla Commissione.

Seguiva, in data 7.09.2021 prot. n. 50813, la risposta di Roma Capitale – Commissione per titoli ed esami –, rilevando di aver proceduto a riesaminare la posizione dell'attuale ricorrente con la quale, al di là della formula utilizzata, confermava il punteggio di 0,50 già attribuito per i 180 giorni di servizio e con riferimento alla richiesta di 3 punti rigettava così motivando: "... *mentre alcuna attribuzione le è stata riconosciuta in merito al punteggio relativo all'immissione in graduatoria motivata dalla mancata indicazione del numero di provvedimenti come previsto dall'art. 3 del bando*". (doc.14)

Gli atti impugnati si appalesano illegittimi per i seguenti:

MOTIVI

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DEL BANDO NELLA MISURA IN CUI NON VENGONO ATTRIBUITI ALLA RICORRENTE I 3 PUNTI PER L'INSERIMENTO NELLA GRADUATORIA GIÀ UTILIZZATA DA ROMA CAPITALE; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 43,46 E 47,71, COMMI 2 E 3 E 75 DEL D.P.R. N. 445/2000; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE E DELLA L.241/90; ECCESO DI POTERE MANIFESTATOSI NELLE FIGURE SINTOMATICHE DELLA ERRONEITÀ NEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO, DELLA MANIFESTA ILLOGICITÀ E IRRAGIONEVOLEZZA, DELLA ERRONEITÀ E DIFETTO DI ISTRUTTORIA, DELLA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, DELLA ILLOGICITÀ E TRAVISAMENTO DEI FATTI, DELLA INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Come esposto in fatto, con Determinazione Dirigenziale del 5.7.2021 veniva pubblicata la graduatoria definitiva valida per la stipula di contratti a tempo determinato per le supplenze presso gli asili nido di Roma Capitale per le assunzioni a tempo indeterminato relativa alla procedura selettiva pubblica indetta con bando del 3.8.2018; all'odierna ricorrente venivano riconosciuti 10,50 punti, pertanto veniva collocata alla posizione n. 2329 della graduatoria di cui all'Allegato A ed alla posizione 2281 della graduatoria di cui all'Allegato B.

Nel precisare che la graduatoria di cui all'allegato B, utile anche ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato, contiene l'elenco dei nominativi che hanno superato la prova d'esame con un punteggio pari o superiore a 7, mentre la graduatoria di cui all'allegato A, utile ai soli fini degli

incarichi a tempo determinato, contiene anche l'elenco dei nominativi che non hanno superato la prova concorsuale, si evidenzia che l'attuale ricorrente è presente in entrambe le graduatorie poiché ha superato la prova d'esame con un punteggio pari a 10.

Nel caso di specie si censura l'errata valutazione dei titoli professionali e di servizio – non essendo in discussione la prova d'esame –, per non aver calcolato i 3 punti relativi all'inserimento in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale.

In particolare, il bando di concorso all'art. 3 nella parte in cui fa riferimento ai titoli professionali e di servizio prevede: “1) *Inserimento in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale per il conferimento di incarichi a termine nel profilo professionale di educatore di Asili Nido: 3 punti;*

2) *Inserimento in una graduatoria per il conferimento di incarichi a termine nel profilo professionale di educatore di Asili Nido di altre Amministrazioni pubbliche: 1 punto; [...]*

Ai fini del calcolo dei titoli di cui ai punti 1) e 2) è possibile utilizzare una sola graduatoria, poiché i punteggi sono alternativi, senza possibilità di sommatorie. I candidati dovranno specificare la graduatoria nella quale risultano inseriti e l'Ente di riferimento”.

Ebbene dalla lettura del bando emerge che ai candidati aspiranti alla partecipazione del concorso già inseriti, alternativamente, in una graduatoria da tempo esistente presso Roma Capitale o in una graduatoria presente in altre amministrazioni pubbliche, venivano attribuiti rispettivamente 3 e 1 punto, e che, ai fini del calcolo del punteggio, era possibile utilizzare una sola graduatoria stante la non cumulabilità dei punteggi.

Nel bando inoltre è indicato di specificare la graduatoria nella quale i candidati risultano inseriti e l'Ente di riferimento.

Con preciso riferimento alle graduatorie presso Roma Capitale, è d'uopo precisare che sino alla pubblicazione della graduatoria impugnata stante la vigenza di pluralità di graduatorie – III fascia contenente graduatorie municipali per supplenze inferiori a 5 mesi e IV fascia graduatoria unica – di personale educatore asili nido da impiegare per lo svolgimento di supplenze presso gli asili nido di Roma Capitale, è stata indetta nel 2018 la procedura concorsuale volta ad unificare le precedenti graduatorie e diretta alle assunzioni a tempo determinato del personale scolastico, creando una graduatoria unica.

Quindi la graduatoria unica ha sia la valenza di unificare e sostituire tutte le attuali graduatorie destinate alle supplenze, anche con riferimento alle chiamate giornaliere, che di utilizzo nell'ambito di processi di stabilizzazione.

Posto quanto sopra, la ricorrente era inserita, prima che venisse indetta la procedura selettiva del 2018, nelle graduatorie di III – approvata con D.D. del Dipartimento n. 1573 del 22.07.2010 – e IV fascia del Municipio V ex VII, rispettivamente alla posizione n. 234 e 178. (*doc. 15*)

Precisamente la signora Colasante era inserita nella graduatoria di III fascia almeno dal 2012.

Con riferimento alla graduatoria di IV fascia, la ricorrente, con domanda prot. n. GB-2017-48636 del 26.06.2017 (*doc.16*), partecipava alla procedura finalizzata all'individuazione del personale da assumere, a tempo determinato, per le supplenze presso gli asili nido di Roma Capitale, allegando alla stessa la dichiarazione contenente l'elenco del servizio prestato presso gli asili nido del V ex VII Municipio e la relativa durata.

In virtù, e proprio quale diretta conseguenza dell'inserimento nelle predette graduatorie – precisamente della graduatoria di III fascia –, l'attuale ricorrente dal 2012 ha stipulato diversi contratti individuali di lavoro a tempo determinato per supplenze brevi con il V ex VII Municipio (*doc.17*) che di seguito si riportano a titolo meramente esemplificativo con riferimento all'anno 2012:

- Repertorio n. 1263 del 5.12.2012 decorrenza 5.12.2012 al 5.12.2012 presso l'asilo nido "Pirota";
- Repertorio n. 1346 del 11.12.2012 decorrenza 11.12.2012 al 13.12.2012 presso l'asilo nido "Dezio";
- Repertorio n. 1445 del 17.12.2012 decorrenza 17.12.2012 al 19.12.2012 presso l'asilo nido "Dezio";
- Repertorio n. 4719 del 7.06.2012 decorrenza 7.06.2012 al 7.06.2012 presso l'asilo nido "Valente";
- Repertorio n. 4848 del 14.06.2012 decorrenza 14.06.2012 al 14.06.2012 presso l'asilo nido "Perlasca";
- Repertorio n. 4951 del 20.06.2012 decorrenza 20.06.2012 al 20.06.2012 presso l'asilo nido "Valente";
- E con riferimento all'anno 2013 a titolo esemplificativo:
- Repertorio n. 3165 dell'8.04.2013 decorrenza 8.04.2013 al 8.04.2013 presso l'asilo nido "Valente";
- Repertorio n. 1762 del 16.01.2013 decorrenza 16.01.2013 al 16.01.2013 presso l'asilo nido "Delia";
- Repertorio n. 3017 del 27.03.2013 decorrenza 27.03.2013 al 27.03.2013 presso l'asilo nido "Perlasca";

Nei citati contratti stipulati si legge: *“la Signora Colasante Ramona Serena ... , posizionata al n. 234 della graduatoria della Selezione pubblica, per titoli, per incarichi e supplenze inferiori a 5 mesi, approvata con D.D. del Dipartimento n. 1573 del 22.07.2010, ed invitata dall'Ente Roma Capitale a presentarsi per la stipula del contratto di lavoro a tempo determinato nelle forme previste dall'art. 14 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto il 6.7.1995 [...]”*.

Ebbene è evidente che la ricorrente è stata chiamata da Roma Capitale a svolgere attività di supplenza perché inserita nella graduatoria di III fascia che rappresenta la *conditio sine qua non* per poter essere impiegata negli asili nido in qualità di educatrice.

L'appartenenza ad una precedente graduatoria è condizione necessaria per lavorare in qualità di supplente.

Pertanto Roma Capitale era a conoscenza della citata circostanza di fatto, avendo in atti la documentazione riguardante il requisito in ordine all'inserimento della ricorrente in una graduatoria già utilizzata per le supplenze; con la conseguenza che la mancata attribuzione dei 3 punti previsti è in aperta violazione e falsa applicazione dell'art. 3 del bando di concorso.

La omessa valutazione è illegittima poiché attinente ad atti che detiene la convenuta e con il mancato riconoscimento dei 3 punti l'Amministrazione asserisce che la signora Colasante non era inserita nelle precedenti graduatorie di Roma Capitale.

In merito alla documentazione in possesso dell'amministrazione riguardante fatti, iscrizioni ad albi, si rileva che ai sensi dell'art. 43 del DPR n. 445/2000 le Amministrazioni pubbliche non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità personali o fatti che risultino elencati all'art. 46, che siano stati attestati in documenti già in loro possesso.

Sul punto l'art. 46 del citato decreto include le iscrizioni in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni, ovvero dati di fatto quale l'inserimento in una graduatoria.

Il caso di specie, attiene a fatti di piena conoscenza dell'amministrazione in possesso dell'Amministrazione stessa che ha bandito il concorso e gestisce la conseguente procedura concorsuale.

Ne consegue che l'amministrazione ben avrebbe potuto acquisire tali dati semplicemente attingendo ai contratti stipulati con la ricorrente in suo possesso.

Pertanto si censura la violazione e/o falsa applicazione del DPR n. 445/2000 laddove Roma Capitale non ha tenuto conto dei fatti, non solo già a conoscenza dell'amministrazione, ma attestati in documenti già in suo possesso. (*Consiglio di Stato Sez. IV n. 1489/2015*).

Né rileva che il bando di concorso all'art. 3 come prevede che: *“Ai fini del calcolo dei titoli di cui ai punti 1) e 2) è possibile utilizzare una sola graduatoria, poiché i punteggi sono alternativi, senza possibilità di*

sommatorie. I candidati dovranno specificare la graduatoria nella quale risultano inseriti e l'ente di riferimento", posto che il bando prevede per l'inserimento in una graduatoria già esistente di Roma Capitale punti 3 e punti 1 per l'inserimento in graduatoria di altre amministrazioni pubbliche, la richiesta di indicazione del provvedimento deve intendersi per le sole graduatorie diverse da quella di Roma Capitale. Ciò con la conseguenza che l'onere di specificare l'inserimento nelle graduatorie ed i relativi riferimenti è da intendersi riferito soltanto alle graduatorie di altre amministrazioni.

ooo

Quanto sopra argomentato assume maggiore valenza se si considerano altresì le istanze di riesame, richiamate in fatto, inoltrate dalla ricorrente.

Ebbene, i ricorrenti che intendevano richiedere un riesame del punteggio avrebbero dovuto inoltrare istanza di riesame entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria dell'esito della valutazione dei titoli.

Prontamente la signora Colasante inviava a Roma Capitale istanza di riesame per la revisione del punteggio attribuito motivando di essere già inserita nella graduatoria di Roma Capitale di III e IV fascia per supplenze dal 9.5.2012 al 30.10.2014 allegando, altresì, l'elenco dei nidi presso cui ha prestato servizio ed il relativo periodo.

Pertanto vieppiù illegittimo il comportamento di Roma Capitale laddove non ha riconosciuto alla ricorrente l'attribuzione dei 3 punti, allorquando la stessa ha tempestivamente richiesto la rivalutazione del punteggio dichiarando di appartenere già ad una graduatoria, posto comunque che la documentazione era in possesso dell'Amministrazione convenuta.

Stante la mancata risposta di Roma Capitale, all'esito della prova orale cui seguiva la pubblicazione della graduatoria definitiva del 18.12.2020, che manteneva inalterato il punteggio assegnato alla ricorrente, la stessa inoltrava una nuova istanza di riesame avente lo stesso oggetto della precedente.

Con Determinazione Dirigenziale del 12.01.2021 Roma Capitale disponeva la sospensione dell'efficacia della graduatoria definitiva citata in seguito all'elevato numero di istanze di riesame pervenute successivamente alla pubblicazione della graduatoria contenente l'esito della valutazione dei titoli effettuata dalla Commissione esaminatrice, su 4.494 candidati circa 1800 istanze di riesame del punteggio dei titoli.

È evidente che la necessità di sospendere l'efficacia della graduatoria consegue alla moltitudine di richieste di riesame per manifesti errori commessi nella valutazione dei titoli.

Quindi con la pubblicazione della graduatoria definitiva del 5.7.2021 sono state rivalutate numerose posizioni ma non quella della ricorrente.

La posizione in cui è stata collocata la ricorrente si fonda sul presupposto dell'inesistenza di fatti o di circostanze che invece dagli atti emergono esistenti.

È palese che la mancanza di istruttoria e l'omessa valutazione delle istanze di riesame pregiudica il buon andamento dell'amministrazione e comporta una disparità di trattamento tra i candidati. Ai sensi della Legge 241/1990, infatti, il Responsabile del procedimento con riferimento ai documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, avrebbe dovuto acquisirli d'ufficio, considerato che sono in possesso dell'amministrazione procedente.

Peraltro, la violazione dei principi sopra richiamati, che costituiscono lo strumento essenziale per garantire la trasparenza, l'obiettività e la pubblicità dell'azione amministrativa anche in applicazione dell'art. 97 della Costituzione, appare ancor più grave nel caso di specie ove, a seguito della pubblicazione della graduatoria definitiva, la ricorrente ha visto lesa la propria posizione giuridica, subendo il pregiudizio del mancato riconoscimento di 3 punti nella graduatoria che verrà utilizzata quale unica graduatoria di Roma Capitale per supplenze e per processi di stabilizzazione poiché posizionata al numero 2329 anziché nella posizione n. 1033 (della graduatoria di cui all'allegato A), e numero 2281 in luogo della posizione n. 1032 (della graduatoria di cui all'allegato B), e proprio con riferimento a detta circostanza che la lesione è ancor più manifesta.

Di tutta evidenza la violazione di regole che si sostanziano nel principio di logicità-congruità dell'azione amministrativa in relazione agli interessi coinvolti ed alla situazione di fatto.

ooo

Sotto altro profilo, comunque, si precisa che al momento dell'iscrizione al concorso tramite la piattaforma on line, nella compilazione della domanda, alla parte relativa "Titoli professionali e di servizio", la signora Colasante ha indicato il servizio prestato ed il sistema ha accettato l'inserimento di detto dato senza mostrare alcuna finestra di errore e/o impedire il successivo passaggio.

Pertanto non essendo emersa alcuna irregolarità la ricorrente in buona fede ha ritenuto di aver correttamente compilato la domanda in ogni sua parte.

Inoltre, considerata la modalità di presentazione della domanda che richiedeva esperienza di carattere tecnico/informatico e che la maggiore o minore esperienza in detto ambito non può di per sé sola penalizzare la partecipazione e valutazione dei titoli in un concorso, peraltro per una qualifica che non richiede simili competenze, si imponeva a Roma Capitale un attento riesame della stessa alla luce della richiesta di riesame formulata dalla ricorrente nei termini

previsti proprio per segnalare il suo inserimento nella graduatoria ove è stato indicata III e IV fascia e quindi di immediata individuazione da parte del Comune.

Né con riferimento a detta richiesta di riesame può dedursi una carenza di elementi atteso che, come già detto, la ricorrente ha puntualmente indicato il tipo di graduatoria – III e IV fascia – e il servizio prestato presso il Comune di Roma lavorato con la conseguenza che sarebbe bastato al comune di Roma verificare dette graduatorie, ovvero verificare i contratti di assunzione della ricorrente.

In ogni caso, in ragione della valenza del principio di raggiungimento dello scopo e della natura di vizio meramente formale al quale potrebbe, a tutto voler concedere, essere ricondotta la sintetica indicazione del riferimento all'inserimento nelle graduatorie di III e IV fascia, considerato sanato dalle diverse istanze di riesame/documentazione nelle quali la ricorrente ha sempre riportato tale indicazione e che avrebbe comunque consentito alla Commissione di avere certezza dei dati senza dover far ricorso al cd. Soccorso istruttorio, Soccorso istruttorio che sarebbe stato eventualmente necessario per non ricadere anche nell'ulteriore vizio, che comunque egualmente si deduce, di

VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6, LETT. B) DELLA LEGGE N. 241/1990 – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS – ECCESSO DI POTERE PER MANCATO RICORSO AL C.D. SOCCORSO ISTRUTTORIO.

Non vi è dubbio, infatti, che nel caso di specie, visti i dati comunque presenti in atti, il permanere di un dubbio imponeva alla Commissione di richiedere una integrazione di atti e/o chiarimenti.

ISTANZA ISTRUTTORIA

In via subordinata istruttoria, considerata l'opacità dell'intera procedura dalla quale sono scaturiti risultati di valutazione via via differenti, piaccia al TAR adito disporre l'acquisizione dei verbali dai quali sono scaturite le tre diverse valutazioni dei titoli e, comunque, la produzione delle schede di valutazione, delle domande di tutti i concorrenti collocati nella graduatoria, allegato A, nelle posizioni fino a 2329 e allegato B nelle posizioni fino a 2281.

ISTANZA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO

Posto che il presente ricorso, ai fini dell'ammissibilità dello stesso, viene notificato ad un numero di controinteressati già superiore ad uno, occorrendo, si chiede disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei concorrenti collocati nella graduatoria nelle posizioni da 1033 a 2328 compresi, o altre occorrendo all'esito dell'eventuale istruttoria.

A tal fine si chiede sin da ora, considerato il numero dei concorrenti, di essere autorizzati alla notificazione per pubblici proclami.

ISTANZA DI SOSPENSIONE

SUL *FUMUS BONI IURIS*

In punto di *fumus boni iuris* valgono ampiamente le deduzioni di diritto sin qui svolte. Si richiama, dunque, tutto quanto dedotto nel precedente motivo di censura. In particolare, la sospensione dei provvedimenti impugnati e della procedura *de quo* si rende necessaria in ragione dell'evidente illegittimità dei provvedimenti stessi e, nello specifico, della erroneità della valutazione della Commissione giudicatrice con riferimento alla mancata valutazione dell'inserimento in una precedente graduatoria.

SUL *PERICULUM IN MORA*

Per l'impugnata graduatoria è chiaramente previsto lo scorrimento con utilizzazione per contratti di supplenza e per l'individuazione di candidati idonei all'accesso con contratto indeterminato nei processi di stabilizzazione che Roma Capitale attiverà sulla base della pianificazione triennale del fabbisogno di personale educativo/scolastico.

Ciò determinerà che la ricorrente nelle more del giudizio potrebbe essere "scavalcata" da altri concorrenti con conseguente consolidamento di posizioni anche nella scelta delle sedi. Il tutto con grave pregiudizio per la ricorrente vedrà pregiudicata la possibilità di conferire stabilità alla sua condizione lavorativa.

Pertanto si rende necessaria l'accoglimento della presente istanza di sospensiva nella forma che garantisca la collocazione con riserva della ricorrente nella posizione ad essa spettante ai fini dell'assunzione a seguito dell'ulteriore scorrimento della graduatoria o quantomeno ai fini di un immediato riesame della posizione.

Qualora il Tar adito dovesse ritenere la non irreparabilità del pregiudizio allegato e/o l'inefficacia di un provvedimento cautelare ad evitare il pregiudizio stesso, considerata anche l'evidente sussistenza del requisito del *fumus boni iuris* e la tutelabilità delle esigenze anche cautelari mediante una sollecita definizione del giudizio nel merito, si chiede ai sensi dell'art. 55 comma 10 cpa., di disporre la sollecita fissazione dell'udienza di merito.

Tutto ciò premesso si chiede l'accoglimento delle seguenti:

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.mo T.A.R. adito, in accoglimento del presente ricorso, previo accoglimento delle domande cautelari e di sospensione dei provvedimenti impugnati, annullare gli atti in epigrafe impugnati nelle parti indicate, ed in particolare con ogni conseguenza in ordine all'attribuzione

alla ricorrente di punti 3 per i titoli e, conseguentemente, per l'annullamento della graduatoria definitiva approvata con la Determinazione Dirigenziale numero protocollo GB/55883/2021 del 5.7.2021 di Roma Capitale nella parte in cui attribuisce il punteggio di 10,50 in luogo di 13,50 e colloca la ricorrente nella posizione 2329 anziché nella posizione 1033 (della graduatoria di cui all'allegato A) e nella posizione 2281 anziché 1032 (della graduatoria di cui all'allegato B); o in altra comunque migliore rispetto a quella attribuita che dovesse risultare in ragione dei titoli di precedenza e/o età o altro previsto dal bando per la posizione dei concorrenti a parità di punteggio. Il tutto con ogni conseguente ordine di rettifica del punteggio e della posizione e con ogni conseguente statuizione necessaria anche ai fini della successiva assunzione.

Con riserva di motivi aggiunti.


Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.

Il contributo unificato è dovuto nella misura di € 325,00.


Si allegano documenti come da separato indice.

Roma, 04 ottobre 2021

Avv. Maria Rosaria Damizia



Avv. Francesco Di Napoli



NOTIFICA AI SENSI DELLA LEGGE 53/94

Cron. n. 667/2021

La sottoscritta Avv. Maria Rosaria Damizia, in base alla legge 53 del 1994 ed in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma n. 755 del 23.10.2008 ho notificato per conto della Sig.ra **COLASANTE RAMONA SERENA** il su esteso atto a: **ROMA CAPITALE** in persona del Sindaco p.t., con sede in Roma, Piazza del Campidoglio, 1 - 00186 con racc a/r n. 78517578165-7 spedita dall'ufficio postale di Roma

Avv. Maria Rosaria Damizia



04.10.2021 18.06
Euro 010.65

Poste italiane

Postaraccomandata



100785175781657 00186
55908 00193 ROMA 47 (RM)

COMANDATO:
NONE AI SENSI DELLA LEGGE 890/1982
ZIARIO, VERBALE DI VIOLAZIONE
DELLA STRADA, ETC.)

MARIA ROSARIA DAMIZIA
Via Alberico II, 4
00193 ROMA

gico 667/24

orig
M.R. DAMIZIA

ROMA CAPITALE
Legge 100/1990 Generale

- 7 OTT. 2021

UFFICIO CENTRALE
CORRESPONDENZA

MOTIVO DELLA MANCATA NOTIFICA	
<input type="checkbox"/> Destinataro	<input type="checkbox"/> Invio rifiutato
<input type="checkbox"/> Irreperibile	<input checked="" type="checkbox"/> Indirizzo
<input type="checkbox"/> Deceduto	<input type="checkbox"/> Inesatto
<input type="checkbox"/> Sconosciuto	<input type="checkbox"/> Inesistente
<input type="checkbox"/> Trasferito	<input type="checkbox"/> Insufficiente
Data / /	/ /
Firma	/ /
PIEGO NON NOTIFICATO E C.A.D. INVIATA	
IL / /	/ /
PIEGO NON RITRATTO ENTRO IL TERMINE DI SEI MESI E RESTITUITO AL MITTENTE	
IL / /	/ /

AVVERTENZE - NON CONSEGNARE a persona manifestatamente affetta da malattia mentale o a persona di età inferiore a 14 anni.
CONSEGNARE possibilmente al destinatario. Se è assente il destinatario, CONSEGNARE a (1) persona di famiglia convivente anche temporaneamente, (2) a persona addetta alla casa, o (3) a persona al servizio del destinatario; oppure, IN MANCANZA di queste persone, al portiere dello stabile o a persona vincolata da rapporto di lavoro continuativo e tenuta alla distribuzione della posta al destinatario

45

ROMA CAPITALE in persona
del Sindaco p.t.
PIAZZA DEL CAMPIDANO, 1

00186 - ROMA

LICARE SULLA BUSTA AG



78517578165-7